

liardi di risparmi buttati al vento e per la tutela dei quali il nostro ordinamento è latitante —:

i disegni di legge presentati in Parlamento, ispirati a normative europee (Francia) da anni in vigore, non sono mai stati esaminati neppure a livello di Commissioni parlamentari, mentre le situazioni di emergenza fanno crescere un diffuso disagio sociale, nella più totale disattenzione di forze politiche e istituzioni;

la diffusa situazione di disagio causata dal verificarsi di numerosi casi di gravi difficoltà finanziarie che hanno colpito imprese e cooperative costruttrici di alloggi, difficoltà che hanno dato luogo a procedure concorsuali e liquidazioni coatte;

considerate le difficoltà economiche che ciò ha comportato e comporta ad un elevato numero di famiglie, costrette a versare consistenti cifre aggiuntive rispetto a quelle inizialmente richieste;

valutata la natura di emergenza sociale che tale situazione determina e la conseguente necessità di intervenire in via straordinaria mettendo in atto misure per mitigare gli effetti dei danni causati alle famiglie interessate —:

se non intenda procedere, in attesa di un adeguamento legislativo della materia, a:

adottare opportune ed urgenti iniziative che tutelino pienamente il cittadino dal fallimento del costruttore-venditore sottraendolo alle conseguenze di procedure fallimentari, che privilegiano la tutela degli istituti bancari, e ciò in conformità a quanto avviene in altri paesi europei;

sospendere le aste fallimentari in attesa della auspicata ed urgente soluzione legislativa;

disporre l'erogazione di provvidenze finanziarie a tutela delle vittime di una legge ingiusta. (3-00263)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

RUSCONI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 105 decentra alle provincie una serie di funzioni svolte in precedenza dal ministero dei trasporti e della navigazione;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; per quanto riguarda la materia dei trasporti, sono trasferite alla provincia di Lecco risorse finanziarie per lire 3.000.000 e risorse umane « zero » (mentre a Como 2 e a Sondrio 1);

la Provincia di Lecco ha presentato al riguardo ricorso al TAR del Lazio in data 2 aprile 2001;

con nota del 21 settembre 2001 prot. n. 557/S l'Ufficio provinciale di Como, che svolgeva anche per la Provincia di Lecco le funzioni in materia di trasporti, ha comunicato che dal 1° ottobre 2001 il personale verrà trasferito alla provincia di Como e non accoglierà, a partire dalla data sopraindicata, istanze relative alle funzioni delegate alle provincie —:

quali iniziative intenda adottare per sanare con urgenza la situazione e assegnare personale alla Provincia di Lecco, al fine di non lasciare senza servizio il territorio. (4-00841)

LUPI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

si verificano spesso disservizi sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, legati sia alla riduzione della composizione pro-

grammata dei treni diretti negli orari di maggiore affluenza, sia ai persistenti ritardi, a volta anche di entità rilevante;

i ritardi sono quasi sempre imputabili a guasti delle motrici e al funzionamento difettoso di impianti o mezzi rotabili;

nel dicembre 2000 è stato aperto il nuovo binario del raddoppio tra Airuno e Calolziocorte (prima tranche del raddoppio tra Carnate e Calolziocorte), ma il tratto realizzato non è ancora pienamente operativo a causa del mancato adeguamento delle stazioni di Airuno e Calolziocorte, con grave pregiudizio alla circolazione dei treni;

il completamento del raddoppio Carnate-Airuno è previsto solo per il 2007-2008;

è stato chiesto il frazionamento dell'opera in lotti, in modo da realizzare prioritariamente la tratta Carnate-Airuno;

tale frazionamento, presentando indubbiamente minori difficoltà di realizzazione, consentirebbe di approntare la tratta in 1-2 anni;

le trattative tra la regione Lombardia e Trenitalia per il potenziamento del servizio sulla linea Milano-Carnate-Lecco (con nuovi treni diretti) sono ad un punto morto, principalmente perché il vincolo imposto da Trenitalia di attestare i nuovi treni a Porta Garibaldi anziché a Milano centrale non consente di ottenere orari e tempi di percorrenza accettabili;

nelle ore di punta nel sottopasso della stazione di Lecco si verifica un affollamento al limite dell'accettabilità, anche ai fini della sicurezza;

la linea Monza-Molteno-Oggiono-Lecco ha le corse da/per Milano attestate su ben cinque capolinea, anziché su Milano Porta Garibaldi, come previsto dal « Protocollo per i Trasporti su ferro in Brianza », siglato il 13 febbraio 2001 —:

se non ritenga di impegnarsi attivamente affinché le linee ferroviarie sud-

dette vengano gestite in modo da svolgere un servizio al territorio con sempre maggiore efficacia ed efficienza, in particolare per chi utilizza il treno per recarsi al proprio luogo di lavoro e di studio;

se non intenda compiere con urgenza azioni positive e tempestive per porre rimedio alle disfunzioni presenti nel sistema su ferro del lecchese e della Brianza che ricade sotto la provincia di Lecco.

(4-00843)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Montemiletto (Avellino) ha ricevuto negli ultimi anni circa 17 miliardi, in base alla legge n. 32 del 1992, per la ricostruzione del patrimonio abitativo, distrutto o danneggiato dall'evento sismico del 1980;

parte di detti fondi sono stati assegnati con delibere Cipe 8 agosto 1995 e 20 novembre 1995 (lire sei miliardi e trecento milioni), con delibera Cipe 8 agosto 1996 (lire sei miliardi) e con ulteriore delibera Cipe 6 agosto 1998 (lire 5 miliardi);

l'articolo 3 della legge n. 32 del 1992 finalizza la destinazione di detti fondi in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore: dei soggetti proprietari di un'unica abitazione e ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici; dei soggetti proprietari di un'unica abitazione; dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei comuni classificati come disastri o gravemente danneggiati;

oltre a questi fini l'articolo 3 della citata legge permette che i comuni possano destinare i fondi per il terremoto ad opere di carattere pubblico; la destinazione dei fondi ed i relativi criteri sono deliberati, secondo l'articolo 3 di detta legge, dai consigli comunali;

il comune di Montemiletto con delibera consiliare n. 70 dell'11 novembre

1996 fissava i criteri per l'utilizzo della somma di 6 miliardi, assegnata con delibera Cipe dell'8 agosto 1996;

successivamente la giunta comunale con delibera n. 247 del 20 agosto 1997 prendeva atto che la legge n. 677 del 31 dicembre 1996 modificava i termini per la presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo (spostandoli dal 31 marzo 1984 al 30 giugno 1988), constatava che sul finanziamento di 6 miliardi era stata impegnata la somma di 2 miliardi e deliberava di procedere all'utilizzo della somma disponibile per finanziare le pratiche presentate entro il 30 giugno 1988, secondo un elenco allegato alla delibera indicante 36 pratiche per un importo complessivo di lire 3.630.653.800; un elenco che, a quanto risulta, non è stato mai affisso all'albo pretorio del comune, privando altri cittadini della possibilità di poter presentare opposizione; che detto elenco non è suddiviso in cittadini con priorità *a)* e *b)* secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 32 del 1992; il comune di Montemiletto ha provveduto al riparto dei fondi assegnati per il terremoto del 1980 con delibere consiliari n. 4 del 13 febbraio 1995, n. 70 dell'11 novembre 1996, n. 19 dell'11 aprile 1997, n. 48 del 14 dicembre 1999 e, ultimamente, con delibera consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2000;

con quest'ultima delibera, il comune di Montemiletto prende atto che la disponibilità finanziaria utilizzabile per la ricostruzione ammonta a lire 6.650.000.000; precisa, altresì, che tutte le domande relative ai cittadini con priorità *a)* (proprietari di un'unica abitazione e ancora costretti in alloggi precari o provvisori) sono state finanziate e in conseguenza di ciò il consiglio comunale delibera di assegnare la somma di lire 6.650.000.000 ai soggetti con priorità *b)* (proprietari di un'unica abitazione); che il dirigente generale del ministero dei lavori pubblici, dottoressa Bozzi, con nota n. 2234 dell'8 ottobre 1996, chiedeva al comune di Montemiletto l'invio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera Cipe 8 agosto

1996, della delibera consiliare di programmazione, oltre all'invio degli elenchi nominativi dei destinatari dei contributi in priorità *a)* e *b)* con le attestazioni di legge (data domanda entro il 31 marzo 1984, data progetto entro il 31 marzo 1989, dichiarazione sostitutiva atto notorio circa unicità dell'abitazione, eventuale ordinanza di sgombero e precarietà situazione abitativa);

il dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, dottoressa Bozzi, con nota n. 934 del 10 febbraio 2000, ha fatto presente al comune di Montemiletto che il ministero è in attesa degli elenchi nominativi dei beneficiari con l'attestazione che è stata acquisita agli atti del comune la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa all'unicità dell'abitazione; con la stessa nota ministeriale si chiede che i richiedenti il contributo vengano inclusi in apposito elenco, con priorità per i soggetti in situazione precaria e provvisoria, secondo i criteri di cui alla delibera Cipe 13 luglio 1993, da pubblicare all'albo pretorio del comune per eventuali opposizioni e da trasmettere al Ministero dei lavori pubblici;

la nota ministeriale indica la necessità di concedere i contributi ai soggetti risultati in situazione precaria, lettera *a)*, attingendo detti contributi dai fondi già disponibili presso il comune di Montemiletto; si comprende dalla nota sopracitata che il comune di Montemiletto: *a)* non ha mai predisposto e affisso all'albo pretorio del comune gli elenchi nominativi dei beneficiari con priorità *a)* e *b)* secondo l'articolo 3 della legge n. 32 del 1992; *b)* le domande dei soggetti con priorità *a)* non sono state tutte finanziate, contrariamente a quanto affermato dal comune di Montemiletto con delibera n. 5 dell'11 febbraio 2000; che ciò trova ulteriore conferma dai casi della signora Angiolina Minichiello (citata nella nota ministeriale n. 934 del 10 febbraio 2000) e del caso del signor Felice Musto a cui il sindaco di Montemiletto con nota n. 5243 del 25 novembre 1997 comunicava che per mancanza di risorse finanziarie non poteva essere fi-

nanziato il contributo già determinato in data 25 giugno 1988, anche se, successivamente a questa comunicazione, il sindaco emetteva, il 10 ottobre 1997 il decreto di finanziamento a favore del condominio Barletta;

contributi pare che siano stati concessi senza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del requisito di unicità di abitazione abitativa;

il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, relativamente al procedimento penale n. 447 del 1998 a carico della giunta del comune di Montemiletto evidenzia che il consulente tecnico del pubblico ministero ha accertato che non fu redatta alcuna graduatoria, tra tutti i possibili aventi diritto, per l'assegnazione dei finanziamenti di cui alla delibera Cipe 8 agosto 1996, risultando, invece, compiuta una mera consultazione degli atti da parte degli amministratori, i quali, in conclusione della stessa, hanno inteso finanziare l'elenco che risulta allegato alla delibera di giunta n. 247 del 20 agosto 1997;

il comune di Montemiletto (Avellino), con delibera consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2000 stabiliva i sub-criteri per l'assegnazione di contributi in applicazione della legge n. 32 del 1992; al punto 4 di detti sub-criteri si prescrive che il soggetto richiedente il contributo doveva avere la residenza nell'abitazione danneggiata all'epoca del sisma (23 novembre 1980) e alla data di entrata in vigore della legge n. 32 del 1992, che ha stanziato le relative provvidenze (13 febbraio 1992); che tale sub-criterio di fatto obbligava il proprietario di un alloggio terremotato ad abitare fino al 1992 in un alloggio pericolante;

nella sopra richiamata delibera consiliare si legge che l'intero importo disponibile di lire 6.650.000.000 dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'assegnazione di nuovi contributi ai soggetti richiedenti classificabili in priorità « b » prevista dalla legge n. 32 del 1992, articolo 3, comma 2, precisando che le priorità « a » del medesimo articolo, sono già state tutte

finanziate e che tutte le domande presentate entro il 31 marzo 1984 sono state anch'esse tutte finanziate;

a seguito di detta delibera, l'ufficio tecnico comunale di Montemiletto comunicava i sub-criteri ai vari richiedenti il contributo per la ricostruzione, precisando che la mancanza di uno dei requisiti fissati nei sub-criteri comportava la esclusione dalla graduatoria;

si tratta di requisiti arbitrari che sono stati individuati dal consiglio comunale di Montemiletto in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 32 del 1992; che la normativa in vigore prevede alcuni criteri per individuare le priorità che non ammettono deroghe; non esiste nessuna disposizione che prevede il possesso della residenza in un determinato periodo come elemento indispensabile per ottenere il contributo;

l'anomala concessione dei contributi per la ricostruzione attuata dal Comune di Montemiletto (Avellino), attuata in mancanza di una graduatoria degli aventi diritto veniva accertata dal consulente tecnico del pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Avellino e riportate all'ordinanza del 20 gennaio 2000 del giudice per le indagini preliminari, dottoressa Natalia Ceccarelli, del tribunale di Avellino;

il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino con l'ordinanza sopracitata del 20 gennaio 2000 ordinava al pubblico ministero entro sei mesi dalla comunicazione della sopra chiamata ordinanza il compimento delle indagini relative alla concessione di contributi in mancanza di una graduatoria dei possibili aventi diritto, il tutto al fine di accertare la sussistenza o meno della denunciata ipotesi di cui all'articolo 323 del codice penale, nei confronti del sindaco e della giunta di Montemiletto;

il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, a luglio 2000, non aveva ancora consegnato la propria consulenza, tanto da non permettere il com-

pimento delle indagini nei mesi indicati dal giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza prima citata;

il protrarsi delle indagini e la conseguente mancata definizione dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 del codice penale nei confronti del sindaco e della giunta di Montemiletto ha indotto l'ufficio tecnico del comune di Montemiletto a continuare ad elargire somme ai contribuenti del terremoto senza alcuna graduatoria degli aventi diritto;

il dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici dottoressa Bozzi ha richiesto al comune di Montemiletto l'elenco completo delle pratiche anomale, purché periodicamente finanziata, fornita dei requisiti di priorità *a)* e *b)* dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992;

la procura della Repubblica di Avellino ha concluso le indagini relativamente al procedimento penale n. 447 del 1998 e 420 del 1999 GIP a carico del sindaco e della giunta di Montemiletto (Avellino), ipotizzando i reati 323, 110 e 112 del codice penale per la violazione dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992;

la procura della Repubblica di Avellino ha ipotizzato per 51 cittadini di Montemiletto la concessione del contributo per la ricostruzione senza che gli stessi avessero presentato la dichiarazione relativa all'unicità abitativa;

quanto su citato è confermato dalle conclusioni delle indagini della procura della Repubblica di Avellino;

quanto attuato dal comune di Montemiletto sarebbe stato praticato da altri comuni irpini;

il sindaco di Montemiletto e l'intera giunta comunale sono stati rinviati a giudizio per avere commesso irregolarità nelle procedure di concessione dei contributi per la ricostruzione post-sisma del 1980, in violazione dell'articolo 3, comma 1 e comma 2 lettera B, della legge 32/1992;

il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha richiesto la

costituzione di parte civile del Comune di Montemiletto e del Ministero delle infrastrutture;

la prima udienza è fissata per il 24 ottobre 2001 presso il Tribunale di Avellino —:

se intenda il ministro costituirsi parte civile nel procedimento penale su indicato;

se i contributi finora concessi siano stati destinati a cittadini che hanno presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di unicità dell'abitazione, dell'attestazione del nesso di casualità tra sisma e danno, della precarietà abitativa e se detti beneficiari siano inclusi nell'apposita graduatoria affissa all'albo pretorio;

quanti finanziamenti siano stati concessi e se tutti i cittadini con priorità *a)* abbiano ottenuto il contributo;

se sia legittimo e lecito emettere la determinazione del contributo senza la copertura finanziaria, come è il caso del signor Felice Musto, e se questa procedura sia stata usata nei confronti di altri cittadini;

se sia legittima la graduatoria allegata alla delibera di giunta n. 247 del 20 agosto 1997;

quali atti il ministero dei lavori pubblici abbia predisposto nei confronti del comune di Montemiletto;

se tutti i comuni irpini dichiaratisi terremotati abbiano rispettato pedissequamente i criteri prescritti dall'articolo 3 della legge n. 32 del 1992;

i motivi per i quali le indagini indicate dal giudice per le indagini preliminari non sono state completate entro i sei mesi, relativamente al procedimento n. 420/99 Reg-GIP;

quali atti siano stati compiuti per bloccare la concessione di contributi in mancanza della graduatoria degli aventi diritto prescritta per legge;

se i comuni irpini terremotati abbiano agito nel rispetto dell'articolo 3 della

legge n. 32 del 1992, tanto da permettere la definizione dei finanziamenti necessari per completare la ricostruzione privata;

a quanto ammontino i finanziamenti statali per la ricostruzione non spesi dai comuni irpini e quali motivi impediscano la concessione ai cittadini aventi diritto di detti finanziamenti;

se sia stato dato riscontro alle richieste ministeriali della dottoressa Bozzi da parte del comune di Montemiletto.

(4-00852)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

GRILLINI, FINOCCHIARO, RUZ-ZANTE, MANCINI, LUCIDI, FOLENA, LEONI, POLLASTRINI, ZANOTTI, AN-GIONI, SANDI, CENTO, MAURA COS-SUTTA, INTINI, TITTI DE SIMONE, VEN-DOLA, SINISCALCHI, ROCCHI, CIA-LENTE, BIMBI, ZUNINO, PISA, AGO-STINI, SERENI, PISTONE, BULGARELLI e ZANELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno vengono assassinate, in Italia, persone omosessuali e transessuali a causa di sentimenti e comportamenti ferocemente omofobi e razzisti che ristagnano in alcuni settori e sacche di marginalità sociale. Nella sola capitale 26 risultano gli omicidi di omosessuali dal 1990 ad oggi. Tutti molto omogenei per caratteristiche e modalità. Nella maggioranza dei casi si tratta di assassini perpetrati a casa delle stesse vittime, solitamente ultracinquantenni che vivono la propria omosessualità in modo nascosto, « clandestino » e, talvolta, isolato rispetto al resto della comunità Glt (gay, lesbica, bisessuale, transessuale). Gli assassini, quando sono identificati, risultano spesso giovani legati al mondo della prostituzione maschile o relegati a varie forme di mar-

ginalità sociale (immigrati clandestini, senza-tetto, tossicodipendenti eccetera). Cresciuti non di rado in ambienti ad alto tasso di omofobia, nutrono un forte disprezzo verso i loro stessi « clienti » o *partner* occasionali, sentimento talvolta ricalcato da un'incerta identità sessuale e dal rifiuto della propria omosessualità. Diverso il caso delle uccisioni di persone transessuali, generalmente maturati in seno al giro della prostituzione, compiute per mano di « clienti » violenti, che uniscono allo sfregio e alla svalutazione umana della *partner* sessuale comportamenti di sopraffazione fino all'omicidio;

a metà del luglio scorso il fenomeno, esteso a tutto il territorio nazionale, proprio a Roma ha subito un sussulto di discontinuità, destinato ad alzare il livello di allarme e di preoccupazione. A cadere vittima della ferocia omofobica è stato infatti un giovane sardo di 26 anni, Francesco Alessandro Bertorini, trasferitosi nella capitale per studio e lavoro. Notevolmente più giovane delle altre vittime, socialmente inserito, anche all'interno della comunità Glt romana, perseguiva con passione progetti artistici che non gli negavano soddisfazioni. Imputato del suo omicidio, un *partner* violento, di 41 anni, incontrato poco prima, pregiudicato e da poco in libertà dopo 17 anni di carcere, per aver ucciso a bastonate una prostituta. Anche in questo caso, nelle parole della confessione dell'assassino, emerge quale elemento scatenante della ferocia omicida, il disprezzo per l'omosessualità del *partner*;

al fenomeno degli omicidi si aggiungono le innumerevoli violenze che vanno dal semplice dileggio, all'abuso psicologico, alla minaccia e all'aggressione verbale e fisica, talora di matrice dichiaratamente razzista o neo-nazista, che colpiscono migliaia di persone omosessuali nel nostro Paese. La varietà dei fenomeni non offusca tuttavia la comune origine omofobica dei comportamenti. Lo sfregio, il disprezzo, l'odio verso la diversità rappresentata dalle persone omosessuali e transessuali, soprattutto di quelle che aspirano ad una vita socialmente integrata e non nascon-